

MOZIONI

La Camera,

considerato l'ultimo comma dell'articolo 44 della Costituzione, che dispone provvedimenti speciali a favore delle zone montane;

considerati i disagi che gli abitanti dei territori montani quotidianamente affrontano ad ogni livello, dai trasporti all'istruzione, dalla sicurezza alla sanità, disagi che il più delle volte si concretizzano in aggravii di spesa a carico dei già precari bilanci delle famiglie;

considerato che una delle maggiori voci di spesa nell'economia dei nuclei familiari montani è, gioco forza, costituita dagli oneri riguardanti il riscaldamento domestico, che deve essere protratto per tempi e periodi notevolmente più lunghi rispetto alle altre zone climatiche del Paese, data la rigidità delle temperature raggiunte e la loro persistenza;

considerato che la legge n. 448 del 1998 ha previsto degli sgravi fiscali per i combustibili da riscaldamento a favore dei residenti in comuni montani e che tale provvedimento ha trovato attuazione con il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361;

considerato che l'articolo 1 di tale decreto del Presidente della Repubblica recita: « Il beneficio derivante dalla compensazione dell'aumento progressivo dell'accisa per consentire le riduzioni di costo previste dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è fissato, per l'anno 1999, in lire 200 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento ed in lire 258 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento e distribuiti anche miscelati ad aria mediante reti canalizzate *omissis* » e che di tale articolo è stata data un'interpretazione restrittiva, escludendo dagli sgravi i citta-

dini che si approvvigionano di Gpl tramite i cosiddetti « bomboloni » ad utenza singola;

considerato che tale esclusione discrimina ingiustamente e senza alcun fondamento logico i cittadini che si riscaldano mediante Gpl ad utenza singola da chi usa lo stesso combustibile, magari nell'abitazione a fianco, ma è allacciato ad una rete di almeno 5 contatori;

considerato che la soluzione di sanatoria proposta dal Governo, con il comma IV, articolo 12, della Legge Finanziaria 2000, si presenta assai fumosa in quanto ai termini e comunque prolunga questa disparità sino all'emanazione del prossimo decreto attuativo;

impegna il Governo

ad emanare nell'immediato un provvedimento di sanatoria che consenta alle utenze singole di Gpl nelle aree montane di accedere ai benefici di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 16 gennaio 1999, così come permesso alle utenze Gpl multiple o alle singole utenze di gasolio da riscaldamento;

a procedere nell'arco del prossimo triennio verso l'adeguamento dei costi dei combustibili da riscaldamento alla media europea, così come auspicato dalla stessa Unione, eliminando finalmente questa vera e propria tassa sul freddo che grava particolarmente proprio sulle fasce sociali a più basso reddito e meno protette, come quelle residenti in zone climaticamente disagiate.

(1-00428) « Fini, Selva, Contento, Conti, Carlesi, Gramazio, Alboni, Alemanno, Aloii, Amoroso, Anedda, Armani, Armaroli, Ascierio, Benedetti Valentini, Berselli, Bocchino, Bono, Buontempo, Butti, Cardiello, Nuccio Carrara, Caruso, Cola, Colosimo, Colucci, Cuscunà, Delmastro delle Vedove, Fei, Fino, Fiori, Foti, Fragalà, Franz, Galeazzi, Gasparri, Al-

berto Giorgetti, Gissi, Gnaga, Landi, Landolfi, La Russa, Lembo, Lo Porto, Lo Presti, Losurdo, Mantovano, Manzoni, Marino, Martinat, Martini, Matteoli, Mazzocchi, Menia, Messa, Migliori, Mitolo, Malgieri, Morselli, Mussolini, Nania, Napoli, Neri, Ozza, Carlo Pace, Giovanni Pace, Pagliuzzi, Pampo, Paolone, Antonio Pepe, Pezzoli, Polizzi, Porcu, Proietti, Rallo, Rasi, Riccio, Savarese, Simoneone, Sospiri, Storace, Tattarella, Tosolini, Trantino, Tremaglia, Tringali, Urso, Zaccheo, Zacchera ».

La Camera,

premessi che:

il morbo della « mucca pazza » ha rappresentato una delle epidemie che ha creato in tutta Europa notevoli danni economici agli allevamenti di bovini da carne e latte, causando anche numerosi decessi tra le persone che hanno consumato parti o prodotti derivati da tali animali;

tale epidemia ha avuto origine negli allevamenti inglesi e si è diffusa, in parte, anche in Europa, creando notevole panico tra i consumatori, con conseguente danno economico agli allevatori di bestiame della Comunità europea;

l'inadeguatezza dei controlli eseguiti dalle autorità inglesi sulla produzione ha di fatto reso instabile il mercato delle carni abbassando sensibilmente il consumo di tale alimento in tutta la Comunità;

la Comunità europea, dopo lo scoppio dell'epidemia di encefalopatia bovina spongiforme, ha posto un embargo nei confronti delle esportazioni di carni provenienti dall'Inghilterra;

l'embargo imposto è stato tolto il 1° agosto di quest'anno dalla Comunità europea perché si ritiene che il rischio di sviluppo di nuovi casi di Bse sia relativa-

mente basso in considerazione delle misure di salvaguardia della salute pubblica già in vigore nella Uee;

la Francia e la Germania non hanno ancora revocato l'embargo sulla carne britannica ed è perciò che nei loro confronti la Comunità europea ha aperto dei procedimenti sanzionatori per inadempienza;

la Commissione delle Cee valuterà se esistono gli estremi per l'avvio nei confronti di Parigi di un procedimento sommario davanti ai giudici europei di Lussemburgo;

da nuovi studi condotti da scienziati americani e inglesi sembra si sia trovato il nesso tra il morbo della mucca pazza e la nuova variante del morbo di Creutzfeldt-Jacob che ha già causato una cinquantina di morti in Inghilterra;

le vittime del morbo di Creutzfeldt-Jacob si sono infettate mangiando carne di animali affetti da Bse e ciò prova inequivocabilmente che la malattia bovina e la nuova variante umana derivano dallo stesso ceppo;

impegna il Governo:

ad intervenire con estrema urgenza, alla luce di queste nuove scoperte, presso la Comunità europea, per bloccare nuovamente le esportazioni di carni britanniche all'interno del territorio dell'Unione, fino a quando non si accerterà con estrema sicurezza la sanità di tali prodotti;

nel caso in cui la Comunità europea giudichi non sufficienti le argomentazioni scientifiche che collegano il morbo bovino con quello umano, ad intervenire in maniera unilaterale, ponendo comunque l'embargo nei confronti della carne britannica, a tutela della salute dei consumatori nazionali.

(1-00429) « Losurdo, Aloï, Lembo, Colosimo, Franz, Messa, Zaccheo, Migliori, Pagliuzzi, Martini, Mussolini, Lo Presti, Pampo e Morselli ».